

*Signor Presidente della Corte,  
Signor Procuratore Generale,  
Signori Presidenti degli Ordini degli Avvocati,  
Autorità civili, religiose e militari,  
Signori avvocati,  
Colleghi magistrati,  
personale amministrativo,  
cittadini presenti.*

Porto il saluto del Consiglio Superiore della Magistratura, rivolgendo anzitutto un sentito e deferente ringraziamento al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella,

Non è questa una frase di circostanza, quanto piuttosto l'espressione di un sentimento che dovrebbe coinvolgere l'intero Paese e che è sicuramente sentito da parte di chi ha vissuto in prima persona le vicende che hanno interessato alcuni componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, portando alle loro dimissioni.

Non è possibile prendere oggi la parola e non affrontare questo tema.

In proposito, sovengono innanzitutto le stesse parole del Capo dello Stato, parole che impegnano la coscienza di ciascuno di noi.

*“Quel che è emerso, nel corso di un'inchiesta giudiziaria, ha disvelato un quadro sconcertante e inaccettabile. Quanto avvenuto ha prodotto conseguenze gravemente negative per il prestigio e per l'autorevolezza non soltanto di questo Consiglio ma anche per il prestigio e l'autorevolezza dell'intero Ordine Giudiziario; la cui credibilità e la cui capacità di riscuotere fiducia sono indispensabili al sistema costituzionale e alla vita della Repubblica. Il coacervo di manovre nascoste, di tentativi di screditare altri magistrati, di millantata influenza, di pretesa di orientare inchieste e condizionare gli eventi, di convinzione di poter manovrare il CSM, di indebita partecipazione di esponenti di un diverso potere*

*dello Stato, si manifesta in totale contrapposizione con i doveri basilari dell'Ordine Giudiziario e con quel che i cittadini si attendono dalla Magistratura”.*

Queste le parole del Presidente Mattarella nel plenum del 21 giugno scorso che ha poi affermato “...*Oggi si volta pagina nella vita del CSM. La prima di un percorso di cui non ci si può nascondere difficoltà e fatica di impegno. Dimostrando la capacità di reagire con fermezza contro ogni forma di degenerazione”.*

Il Presidente Mattarella ci ha dunque invitato a voltare pagina e spetta noi scrivere queste nuove pagine.

Innanzitutto ripartendo dalla Costituzione, che impegna ciascuno di noi ad esercitare il mandato con disciplina e onore, ma anche, come richiesto espressamente dallo stesso Presidente, con “autentico disinteresse personale o di gruppo” e nel pieno rispetto della deontologia professionale.

La questione morale deve essere posta con forza al centro della fase di ricostruzione della credibilità del governo autonomo e dell'ordine giudiziario.

Voltare pagina seriamente significa innanzitutto riconoscere con lucidità e chiarezza che i gravi fatti emersi non possono essere liquidati come degenerazioni eccezionali, e constatare che, invece, sono avvenute, nel corso degli ultimi anni, progressive modificazioni, in termini di caduta della tensione morale, all'interno del corpo della magistratura, come testimoniato, del resto, dal sensibile e significativo aumento dei casi di magistrati coinvolti in procedimenti penali ed in procedimenti disciplinari non derivanti da meri illeciti funzionali.

In parte, le cause di tali più frequenti deviazioni dalle regole deontologiche possono ravvisarsi anche in alcune riforme normative che, sebbene nate con intenti positivi, hanno prodotto risultati che hanno inciso negativamente sull'approccio dei magistrati alla funzione: la legge elettorale del 2002, approvata con la dichiarata intenzione di limitare il peso delle correnti all'interno del CSM e di dare maggiore potere alle scelte degli elettori, ha invece esaltato modalità di raccolta del consenso su base individuale e clientelare; la riforma dell'ordinamento giudiziario del 2006,

nata con l'obiettivo di eliminare il peso dell'anzianità nella scelta dei dirigenti e di premiare le attitudini ed il merito, ha di fatto prodotto una pericolosa trasformazione del rapporto dei magistrati con la carriera, rischiando fortemente di alterare il senso del fondamentale principio di eguaglianza tra tutti i magistrati stabilito dall'art.107 della Costituzione, per il quale i magistrati si distinguono soltanto per funzioni; d'altro canto, tale riforma ha altresì radicalmente modificato l'assetto delle Procure della Repubblica, rafforzandone la struttura gerarchica ed accentuando in maniera esponenziale il peso delle nomine per questi incarichi, determinando su di esse, come abbiamo visto, anche gli interessi della politica.

L'impegno a restituire credibilità ed autorevolezza all'intero ordine giudiziario deve essere allora assunto in primo luogo dalla magistratura tutta, sia nelle condotte dei singoli, con il mantenimento di condotte eticamente ineccepibili, la rinuncia alla ossessione per la carriera, l'allontanamento da inopportuni contatti con la politica, il recupero del senso della funzione, sia nella rinnovazione dell'agire collettivo, con la restituzione all'associazionismo giudiziario del suo vero significato, luogo collettivo di confronto ed elaborazione culturale sui temi della giurisdizione, capace di esprimere negli organi di governo autonomo rappresentanti che effettivamente agiscano, oltre che con disciplina ed onore, anche con autentica assenza di interessi personali, di gruppo o di territorio.

Tale impegno spetta poi, con particolare rilievo e pregnanza, ai componenti degli organi di governo autonomo, ed in primis ai componenti del Consiglio.

A tale impegno dobbiamo dare concretezza, nel nostro agire interno al Consiglio, lungo le linee indicate dal Presidente della Repubblica.

Sul tema del conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, abbiamo il primario dovere di gestire la discrezionalità con trasparenza e responsabilità, restituendo serenità ai magistrati e garantendo credibilità, leggibilità e trasparenza delle decisioni consiliari.

In questa ottica, è già consolidato, da giugno 2019, il rigoroso rispetto, in V Commissione, del criterio cronologico della vacanza per la trattazione delle pratiche

anche al fine di garantire la massima trasparenza del calendario settimanale dei lavori. Occorre però ora altresì procedere, armonizzando le risorse interne al Consiglio, al coerente mantenimento di tale criterio cronologico anche nella trattazione delle pratiche in Plenum.

E' poi ineludibile, su questo tema, la modifica del Testo Unico sulla Dirigenza, che attribuisca principale rilievo alla valorizzazione della maggiore esperienza professionale acquisita, anche con specifico riferimento al tipo di posto bandito ed ai requisiti richiesti ed escluda invece rilievo allo svolgimento di incarichi, estranei al mondo della giurisdizione o comunque i cui risultati non sono valutabili.

Appare necessaria la modifica della procedura di conferma dopo il primo quadriennio, che deve diventare il momento cardine della valutazione, tale da garantire una dirigenza degli uffici professionalmente preparata, adeguata a gestire e valorizzare le risorse, ma anche a mantenere serenità e dignità nello svolgimento della funzione per i magistrati dell'ufficio.

In tema di nomine per altri incarichi, soprattutto quelli che prevedono l'attribuzione di punteggi, quali quelle di Magistrato destinato all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione e di sostituto presso la DNA, deve procedersi a modifiche della normazione secondarie, che consentano di discutere e votare sul punteggio attribuito a ciascuno dei candidati e che valorizzino le esperienze professionali nel merito.

Tema essenziale per l'efficienza dell'attività consiliare è poi quello della gestione della mobilità e dell'impegno per assicurare agli uffici giudiziari, a seconda del carico di lavoro e delle caratteristiche proprie di ogni territorio, le dotazioni di organico adeguate a fronteggiare tale domanda di giustizia ma anche la tendenziale stabilità della copertura degli organici.

Su questo aspetto si registrano fortissime criticità che incidono sull'andamento del servizio, talvolta in maniera drammatica, soprattutto in territori

connotati da una criminalità organizzata capace di penetrare interi settori dell'economia, della politica, ed ormai, in casi purtroppo sempre più numerosi, anche della magistratura, territori ove, invece, è necessario più che mai che la magistratura sappia mantenere un elevato livello di tensione ideale e morale. Ciò incide non solo sull'efficienza della risposta di giustizia, ma anche sulla motivazione del singolo magistrato, in particolar modo laddove, come spesso accade negli uffici più difficili, il peso dell'inadeguatezza e della scopertura degli organici grava su magistrati giovani ed al loro primo incarico, ossia su coloro che più avrebbero bisogno di una guida esperta e di esempi di rigore, rispetto delle regole e coerenza di comportamenti.

Sotto questo profilo il sistema normativo delle sedi disagiate non ha dato buona prova: non soddisfano i requisiti normativi, fondati sui meri dati della percentuale di scopertura dell'organico e della mancanza di aspiranti in occasione dell'ultimo bando, che, spesso sono a monte non coerenti con le necessità dell'ufficio; non soddisfano gli esiti ed in particolare i trasferimenti, verso sedi disagiate, di magistrati provenienti in realtà da sedi comunque pure in seria difficoltà, con un risultato di complessiva inefficienza del sistema e di mero spostamento territoriale delle criticità.

Va auspicata quindi una riforma della disciplina normativa, che individui più correttamente gli uffici in difficoltà, tenendo conto in particolare del turn over medio e delle scoperture medie nella sede, e che attribuisca vantaggi economici e di carriera a chi accetti di andarci oppure, potendosene andare, vi rimanga. A normativa invariata, tali correttivi possono essere apportati in sede di elaborazione dei bandi per la copertura delle sedi disagiate. Possono altresì elaborarsi meccanismi tali da consentire prese di possesso tendenzialmente contestuali agli esodi dei magistrati, per evitare le troppo lunghe vacanze prima delle coperture. Proprio al fine di limitare il disagio negli uffici di provenienza dei magistrati trasferiti, il Consiglio ha dato puntuale applicazione all'art. 10 bis dell'O.G. il quale prevede che venga sospesa l'efficacia del tramutamento (fino alla copertura del

posto vacante e, comunque, per un tempo non superiore a sei mesi) quando lo stesso comporti una scopertura superiore al 35% e sempre che l'altro ufficio interessato non abbia uguale o maggiore scopertura.

A monte, il Consiglio è in questi giorni chiamato a rendere al Ministero della Giustizia un parere in ordine alla proposta di modifica delle piante organiche in virtù dell'aumento di organico previsto dalla legge di stabilità. E' questa l'occasione per individuare, con l'ausilio dei Consigli Giudiziari, la più equa distribuzione delle risorse in relazione alle effettive necessità degli uffici, in ragione sia delle specificità territoriali e di sede, e per restituire, quindi, efficienza agli uffici e motivazione ai magistrati che operano nelle sedi più difficili.

Ulteriori spazi di intervento, mirati a scongiurare il rischio di degenerazione correntizia e di perdita di significato del valore costituzionale dell'uguaglianza tra i magistrati, possono rinvenirsi nella modifica della normativa secondaria in materia di organizzazione degli uffici di Procura, con l'obiettivo di proseguire il cammino di superamento della gerarchizzazione delle Procure della Repubblica e di riavvicinamento dell'assetto delle Procure alla cultura tabellare; ancora, può intervenire nella semplificazione del procedimento di valutazione quadriennale di professionalità dei magistrati, riconducendolo a momento periodico di verifica della sussistenza costante dei pre-requisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio, e di verifica della professionalità, ma depurandolo da ogni aspettativa di percorso di carriera, concetto estraneo alla nostra funzione.

Ma occorre uno sforzo anche in termini di recupero dell'efficienza e funzionalità dell'attività del Consiglio: decisioni sull'organizzazione degli uffici, sulla mobilità dei magistrati e sulla nomina dei dirigenti non possono intervenire con ritardi di mesi, poiché il ritardo mina la credibilità del sistema di governo autonomo della magistratura e non favorisce il buon andamento degli uffici giudiziari e la resa complessiva del servizio giustizia. In tal senso devono ricercarsi specifici correttivi per l'organizzazione delle attività delle Commissioni, che garantiscano una maggiore celerità nelle risposte.

Nel corso del 2019 il Consiglio superiore ha riservato una costante attenzione alle novità normative in materia di giustizia e di organizzazione giudiziaria attraverso l'elaborazione di pareri e proposte, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. n. 195 del 1958 .

Nell'ottica di una proficua interlocuzione istituzionale, il Consiglio, nel rilevare alcune criticità, ha, nel contempo, suggerito modifiche e integrazioni che, nel rispetto dell'intento riformatore perseguito dal legislatore, sono apparse necessarie nell'ottica di armonizzare i testi normativi con l'assetto ordinamentale complessivo e le prerogative costituzionali del CSM, di superare gli ostacoli organizzativi che avrebbero potuto vanificare la portata innovativa delle modifiche introdotte, nonché di scongiurare eventuali ricadute negative sulla tempestività e incisività dell'azione giudiziaria.

Tra i pareri più significativi approvati nel 2019 si rammentano:

- Parere in data 6 febbraio 2019 sulla proposta di legge AC 392/C, abbinata alla proposta di legge AC 460/C, avente ad oggetto: “Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo” nel quale si evidenziavano alcune importanti ricadute delle novità introdotte dalla proposta di legge sull'attività giudiziaria.

In particolare è stato evidenziato come la preclusione al giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo avrebbe prevedibilmente comportato un incremento del carico di lavoro delle Corti di Assise, di primo e secondo grado, e una maggiore incertezza rispetto alla scelta collaborativa dei collaboratori di giustizia che usualmente privilegiano il ricorso al rito abbreviato per la definizione dei procedimenti a loro carico, nonchè vanificato l'effetto deflattivo proprio nel settore - quello dei reati puniti con la pena dell'ergastolo- nel quale statisticamente è risultato più utilizzato.

Veniva evidenziato, infine, come il risultato di evitare trattamenti sanzionatori troppo distanti dalla pena edittale massima per reati di rilevante

gravità, avrebbe potuto forse essere più utilmente conseguito rivedendo i criteri di determinazione della pena.

- Parere in data 8 maggio 2019 sul disegno di legge relativo a: “Modifiche al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (A.S. 1200)”.

L'intervento normativo è stato valutato nel complesso in maniera positiva dall'Organo di autogoverno, ponendosi peraltro nella stessa direzione delle risoluzioni adottate dal Consiglio l'8.7.2009, il 30.7.2010, il 12.3.2014 e, da ultimo, il 9 maggio 2018. In particolare, con favore è stata poi salutata l'introduzione delle nuove ipotesi delittuose dello sfregio permanente al viso, come autonoma ipotesi di reato, del cd. “revenge porn” e della costrizione e induzione al matrimonio o all'unione civile, venendo in tal modo completato il “catalogo” dei reati di violenza di genere e domestica e avendo reso, con dette previsioni, l'ordinamento italiano conforme alle fonti sovranazionali.

In un'ottica propositiva e migliorativa è stata però anche segnalata la seria criticità, in concreto poi effettivamente riscontrata dagli uffici giudiziari, connessa alla previsione nel testo oggetto di parere dell'obbligo per il P.M. di procedere all'esame della persona offesa nel termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato ed i rilevanti effetti negativi di tale previsione sull'organizzazione degli Uffici di Procura, sollecitando quindi una riformulazione della norma in questione. Ed in effetti sono in corso di valutazione, presso la competente commissione consiliare, le soluzioni organizzative adottate dai Procuratori della Repubblica per fronteggiare tale tema.

- Parere in data 15 maggio 2019 relativo alla proposta di legge n. 649, presentata il 22 maggio 2018, recante la “delega al Governo per l'istituzione del Tribunale superiore dei conflitti presso la Corte di Cassazione”.

Il Consiglio ha reso un parere anche sulla proposta di legge riguardante l'istituzione presso la Corte di Cassazione del Tribunale superiore dei conflitti,



quale organo a composizione mista (con la partecipazione di sei magistrati della Corte di Cassazione, tre del Consiglio di Stato e tre della Corte dei Conti), presieduto a turno dai magistrati dei tre ordini, cui devolvere la risoluzione delle questioni di giurisdizione insorte nei giudizi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari e dei giudici speciali, nonché la cognizione dei conflitti di giurisdizione e del regolamento preventivo di giurisdizione.

È stato evidenziato come l'istituzione del Tribunale superiore nella composizione proposta sia inidonea a delineare un unico giudice dell'intera materia della giurisdizione, mentre la sua composizione allargata ai soli giudici amministrativi e contabili risulti incongruente rispetto ai conflitti di giurisdizione che coinvolgono gli altri giudici speciali.

Assorbenti rispetto alle criticità di natura processuale, sono, tuttavia, apparse le problematiche ordinamentali, connesse, in specie, alla dubbia compatibilità del Tribunale dei conflitti con la Costituzione avuto riguardo alla sua connotazione più vicina a quella di un giudice speciale, la cui istituzione è da ritenere vietata dall'art. 102 Cost.

Di particolare interesse, in considerazione del dibattito parlamentare attualmente in corso, risulta il parere reso l'anno scorso, il 19 dicembre 2018 sul disegno di legge AC 1189, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 6.9.2018, concernente: "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", presentato alla Camera dei Deputati in data 24 settembre 2018 (cd. "Legge Spazzacorrotti"). Il testo legislativo, oltre a modifiche sostanziali e processuali quanto ai reati contro la pubblica amministrazione, detta una nuova disciplina dell'istituto della prescrizione, divenuta efficace il 1° gennaio 2020. La novità essenziale consiste nell'introduzione di una ipotesi di sospensione "definitiva" del termine di prescrizione, la cui decorrenza cessa dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, di assoluzione o di condanna, o del decreto penale.

Il Consiglio, nel condividere l'obiettivo di evitare che la prescrizione maturi nei gradi di giudizio successivi al primo, ha però evidenziato come la soluzione adottata da un canto risultasse inidonea ad impedire il suo decorso durante la fase delle indagini preliminari, statisticamente maggiormente incisa dall'estinzione dei reati per questa causa, dall'altro non fosse accompagnata dall'adozione di misure di diritto sostanziale e processuale, nonché da maggiori risorse, necessarie per scongiurare il pericolo di un ulteriore allungamento dei tempi di definizione dei processi e per dare effettiva attuazione al principio della ragionevole durata del processo, enunciato dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 della CEDU.

Parere che dovrebbe essere ben considerato nel dibattito attualmente in corso per ricordare che lo scandalo non è tanto il maturare della prescrizione ma la durata dei procedimenti penali e che – se l'estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione può essere a ragione definita come una sconfitta della giurisdizione- ancora più grave- per l'immagine della giustizia e per i diritti delle persone indagate ed imputate- è la durata irragionevole del processo. Durata che, a prescindere dal maquillage sulla prescrizione, non potrà che pesare sulla coscienza collettiva se non si avrà la consapevolezza che nessuna riforma processuale può abbreviare i tempi di celebrazione dei processi, se non al costo insostenibile di ridurre i diritti dei cittadini mentre solo una radicale riduzione dell'area dell'intervento penale potrà consentire di utilizzare le risorse, per definizione finite, verso l'accertamento dei fatti che meritano realmente di essere puniti.

Per dirla con le parole di Salvatore Senese, grande giurista, scomparso proprio l'anno scorso, già componente del CSM, "non è con la terribilità e con la spietatezza delle pene che si combatte la criminalità, ma con la certezza, l'efficacia, la prontezza della repressione penale." Ed allora forse il legislatore dovrebbe ripensare il catalogo dei reati, rinunciando al diritto penale propagandistico e concentrando le risorse nella punizione di quello che effettivamente ripugna alla collettività, restituendo così prontezza ed efficienza all'intero sistema.

Merita poi menzione per l'oggettiva rilevanza e la delicatezza dei temi affrontati, la delibera plenaria del 14 marzo 2019 con la quale il Consiglio ha approvato il documento d'intesa recante "Regole e criteri della procedura di designazione del Procuratore Europeo". In questa è stata adottata la disciplina per l'individuazione della terna di magistrati fra i quali dovrà essere scelto, da parte dei competenti organi dell'Unione europea, il membro nazionale dell'Ufficio della Procura europea. Il fondamentale principio affermato è che, pur a fronte del potere di proposta del Ministro della giustizia, spetta al Consiglio Superiore, quale organo del governo autonomo della magistratura, la scelta finale dei magistrati che comporranno detta terna; e ciò in ragione della natura giudiziaria di gran parte delle attività che il Procuratore europeo membro nazionale sarà chiamato a svolgere.

Sempre in tema di implemento degli organici degli uffici giudiziari, il Consiglio, nel rendere il parere sul Disegno di legge istitutivo delle c.d. piante organiche flessibili (Delibera 12 dicembre 2019), ha valutato positivamente l'intento, sotteso alla novella, di superare le carenze dell'istituto del magistrato distrettuale, con l'introduzione di uno strumento funzionale all'obiettivo di offrire agli uffici giudiziari una Task Force di magistrati da destinare non solo alla sostituzione dei colleghi temporaneamente assenti, ma anche a far fronte alle criticità di rendimento dei singoli uffici connesse a cause strutturali o di carattere emergenziale.

Il Consiglio ha, tuttavia, effettuato rilievi critici in ordine: alla mancata indicazione dei criteri sulla base dei quali sarà individuata la dotazione della pianta organica flessibile nazionale e di quelle distrettuali; all'attribuzione al Ministro, sentito il CSM, del potere di individuare le tipologie astratte di situazioni destinate a integrare le condizioni critiche di rendimento degli uffici, trattandosi di potere al confine con le prerogative consiliari nel settore dell'organizzazione degli uffici giudiziaria; alla previsione che condiziona l'efficacia del provvedimento consiliare di assegnazione dei magistrati all'ufficio in condizioni critiche di rendimento al parere favorevole espresso dal Ministro della giustizia, essendosi in tal modo

attribuito al Ministro un potere di veto in ordine a decisioni rimesse dalla Costituzione alla esclusiva competenza del Consiglio .

Nel parere è stato ancora rilevata la mancata disciplina delle modalità di individuazione degli eventuali magistrati in sovrannumero, dell'applicabilità dei benefici e dei termini di legittimazione, delle modalità di destinazione ad uno degli uffici del distretto.

Si è infine sottolineata l'opportunità, quanto al beneficio della preferenza assoluta riconosciuta nei successivi tramutamenti, un contemperamento con le aspirazioni alla mobilità degli altri magistrati.

In una ai rapporti con le altre istituzioni nazionali, il Consiglio ha coltivato anche nel corso del 2019 rapporti con organi e istituzioni internazionali. In questo settore, occorre in particolare rammentare l'attività svolta dal Consiglio nell'ambito della Rete Europea dei Consigli di Giustizia ed il ruolo svolto dall'Italia quale membro del relativo Executive board per quasi tutto il quadriennio; quella svolta nel contesto della Rete Europea di Formazione Giudiziaria (REFG), della quale l'Organo di autogoverno è stato dapprima uno dei promotori e successivamente uno degli attori maggiormente impegnati nel favorire lo scambio di conoscenze tra le magistrature europee.

Il Consiglio ha, poi, proseguito la partecipazione alle attività del Consiglio Consultivo dei Giudici Europei (CCJE), costituito nel 2000 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, organismo competente in materia di indipendenza, imparzialità e ruolo dei giudici negli Stati membri del Consiglio d'Europa ed a quelle del Consiglio Consultivo dei Procuratori Europei (CCPE - Consultative Council of European Prosecutors), voluta dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che ne deliberò l'istituzione con la Decisione del 13 luglio 2005.

Un importante ruolo ha svolto anche nel 2019 provvedendo a fornire supporto per la formazione dei Paesi partecipanti alla Rete di Formazione Giudiziaria Euro-Araba. Il Consiglio Superiore ha inteso, inoltre, dare nuovo

slancio e rafforzare l'impegno nei quadranti internazionali di particolare interesse strategico con quei Paesi nei quali è maggiore la necessità di un'assistenza nel campo della organizzazione del sistema giudiziario, partecipando direttamente a numerosi progetti quali EUROL II in Montenegro, PAMECA V, IMO VETTING ed EURALIUS V ed il progetto "Sostegno alla Scuola della magistratura albanese nel processo di riforma costituzionale" in Albania, nonché a quello sul rafforzamento del sistema giudiziario in Kosovo.

Si tratta di interventi solo apparentemente eccentrici rispetto alle funzioni costituzionali del Consiglio perchè l'investimento nella organizzazione e professionalità dei magistrati di paesi, di giovane democrazia, consente di creare le condizioni di una sempre migliore cooperazione giudiziaria, strumento fondamentale per fronteggiare la criminalità transnazionale e per prevenire rischi, divenuti in certe occasioni realtà, di messa in discussione della autonomia e della indipendenza della magistratura.

Intendo chiudere questo mio intervento ricordando le parole di Vittorio Bachelet, giurista e vicepresidente del CSM, il cui barbaro omicidio ricorderemo solennemente fra qualche giorno.

Si tratta di parole pronunciate in plenum il 17 luglio 1978 in occasione del saluto al Presidente della Repubblica, Sandro Pertini.

*Il Consiglio Superiore "costituisce uno di quei delicati strumenti costituzionali di autonomia e collegamento che sono essenziali per un equilibrato e libero sviluppo delle istituzioni democratiche. Di autonomia e di collegamento ha bisogno oggi, come ieri e forse più di ieri, l'ordine giudiziario. Una autonomia che garantisca sempre meglio la indipendenza e quindi l'imparzialità dei giudici, tanto più necessaria in una fase di così profonda trasformazione della società e degli ordinamenti giuridici, nel cui travaglio la Magistratura non vuole essere un corpo separato ma neppure un legno alla deriva".*